

Del. n. 164/2014/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA	presidente
Maria Annunziata RUCIRETA	consigliere
Paolo PELUFFO	consigliere
Emilia TRISCIUOGLIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore

nell'adunanza dell'8 settembre 2014;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 28 marzo 2014, n. 9, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2014;

VISTE le "Linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 12 luglio 2013, n. 18;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 9 dicembre 2013, n. 279, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2012";

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2012 del **Comune di Cascina (PI)**, con deliberazione n. 64 del 16 giugno 2014;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 16 giugno 2014;

PRESA VISIONE della deliberazione del consiglio comunale dell'ente del 29 luglio 2014, n.42 in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2012, inoltrata alla Sezione con nota n.4436 del 8 agosto 2014;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza dell'8 settembre 2014;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

E' stata rilevata la presenza consistente di residui attivi vetusti dei titoli I e III. Più precisamente, i residui di tali titoli, costituiti in anni precedenti il 2008 (per 1.714.659,11 euro), risultano superiori al 18 per cento ed esattamente pari al 46,73 per cento, in rapporto alla massa totale dei residui al 31 dicembre 2012 (pari a 3.669.007,29 euro).

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 279/2013, il superamento della menzionata soglia del 18 per cento è considerato - dalla giurisprudenza della Sezione - una grave irregolarità in quanto solleva forti dubbi sulla veridicità e sull'attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Tale grave irregolarità è stata valutata anche tenendo conto dell'esiguità delle risorse accantonate nel fondo svalutazione crediti; ciò costituisce

un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente negli esercizi successivi.

Analoga situazione era stata a suo tempo rilevata dalla Sezione con specifica pronuncia (deliberazione n. 105 del 18 aprile 2013), emessa in sede di esame del rendiconto 2011; in particolare, i residui attivi vetusti dei titoli I, III e VI (esclusi i depositi cauzionali), in rapporto ai corrispondenti residui relativi agli anni 2010 e precedenti, risultavano elevati e pari al 36,56 per cento.

In relazione a tale pronuncia specifica la Sezione, con deliberazione n. 235 del 9 luglio 2013, aveva preso atto dei provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

E' stato, altresì, rilevato il mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2012, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti al titolo I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a cinque anni, come disposto dall'art. 6, comma 17, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui "a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 ... gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni."

Invero, l'entità del fondo svalutazione crediti ammonta ad appena 29.306 euro, somma che non risulta sufficiente. A ciò si aggiunge il ridotto margine presente nell'avanzo di amministrazione (i fondi liberi sono infatti pari a 10.694 euro al 31 dicembre 2012).

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 279/2013, tale fenomeno è considerato grave in quanto pregiudica il mantenimento dell'equilibrio finanziario nel lungo periodo. A fronte, infatti, di residui attivi vetusti e, quindi, incerti nell'effettiva realizzazione, la mancata adozione di adeguate cautele espone l'ente ad una situazione di precarietà, che potrebbe degenerare in squilibrio finanziario al momento in cui emergesse l'irrealizzabilità della riscossione.

L'ente, in sede di controdeduzioni (v. nota 23 aprile 2014 n. 23), ha sostenuto che la vetustà dei residui si è determinata per effetto di un credito di 1.535.095,72 euro vantato nei confronti della società partecipata Ecofor Service s.p.a., e, quanto alla contestazione relativa al mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2012, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti al titolo I e III, l'Ente ha dichiarato di non aver computato il credito verso Ecofor Service di 1.534.356,42 euro nel calcolo del fondo suddetto, in quanto "ha utilizzato la possibilità di deroga" prevista dall'art. 6, comma 17, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 "dopo aver acquisito anche il parere del proprio Organo di revisione".

La posizione dell'Ente fa riferimento alla clausola derogatoria contenuta nell'ultimo periodo del già citato art. 6, comma 17, il quale testualmente dispone che "Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità".

Al riguardo l'Ente ha prodotto **(a)** certificazione 6 marzo 2013 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile del Servizio Governo del Territorio relativa alla sussistenza del credito ed all'elevato tasso di riscuotibilità dello stesso, nonché **(b)** verbale del collegio dei revisori n. 14 del 13 giugno 2013 in cui il collegio "prende altresì atto della attestazione del responsabile del servizio ..., in merito alla sussistenza e all'elevato tasso di riscuotibilità del credito vantato al 31.12.2012 dall'amministrazione nei confronti di Ecofor Service pari a € 1.535.095,72".

Ritiene la Sezione come la grave irregolarità riscontrata sull'esercizio 2012 riguardante la vetustà dei residui permanga (i residui attivi dei titoli I e III costituiti in anni precedenti il 2008, pari a 1.714.659,11 euro, risultano superiori al 18 per cento ed esattamente pari al 46,73 per cento, in rapporto alla massa totale dei residui al 31 dicembre 2012, che assomma a 3.669.007,29 euro), e che nella specie non ricorrono le condizioni previste dal citato art. 6, comma 17, al fine di escludere l'obbligo di costituzione del fondo svalutazione crediti ivi previsto.

Quest'ultima richiede, infatti, non solo un'analitica certificazione del responsabile del servizio competente circa la perdurante sussistenza delle ragioni creditorie e l'elevato tasso di riscuotibilità, ma, soprattutto, che la decisione di bilancio relativa alla mancata appostazione del fondo vincolato imposto dalla norma sia (logicamente e cronologicamente) susseguente ad un "previo motivato parere" dell'organo di revisione, che qui però non sussiste, di talché non può ritenersi perfezionata la fattispecie esonerativa di cui al riportato art.6 comma 17 ultima parte.

Infatti, è di palmare evidenza che l'organo di revisione non ha di fatto espresso alcun parere (tanto meno motivato), vale a dire una ragionata manifestazione di giudizio, ma si è limitato sic et simpliciter a prendere atto "della attestazione del responsabile del servizio ..., in merito alla...".

In definitiva, quel "motivato parere" dell'organo di revisione che la legge, stanti le funzioni e responsabilità dello stesso, richiede quale ausilio agli organi di governo dell'ente, si vorrebbe qui ridotto entro i laconici termini di quella che, in buona sostanza, è una mera dichiarazione di scienza circa l'avvenuta emissione della certificazione, quasi che essa fosse, di per sé stessa e per la sua sola esistenza, condizione legittimante, omisso medio, l'applicazione dell'art. 6, comma 17, cit."

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che in merito al risultato di amministrazione ed in particolare al mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2012, del fondo svalutazione crediti, l'ente, con la deliberazione del consiglio comunale del 29 luglio 2014, n. 42, dichiara "di prendere atto e far proprie le conclusioni della relazione predisposta dal Dirigente della macrostruttura Economico Finanziaria" nella quale si dichiara che " il credito iscritto in bilancio nei confronti della società Ecofor Service spa (attualmente valutato in 950.108,84 euro) non è stato svalutato ai sensi dell'art.6, comma 17 del D.L. n. 95/2012, avvalendosi della deroga prevista dalla citata normativa per i casi di perdurante sussistenza ed elevato tasso di riscuotibilità dei crediti con anzianità maggiore di 5 anni";

- che l'ente dichiara inoltre che, per l'anno 2014, anche sulla base dei rilievi della Corte dei Conti, ha proceduto, sin dalla predisposizione dello schema di bilancio, all'accantonamento a fondo svalutazione crediti nella misura del 20 per cento del credito vigente (Fondo svalutazione crediti pari a 646.564,00 euro);

- che, nella stessa deliberazione consiliare del 29 luglio 2014, n. 42, l'ente dispone, sempre al fine di recepire i rilievi della Corte dei Conti, un ulteriore accantonamento, sul bilancio 2014, al fondo svalutazione crediti, per 190.022,00 euro, portando così la previsione complessiva del fondo a 836.589,00 euro;

- che in riferimento al risultato di amministrazione ed in particolare alla presenza consistente di residui attivi vetusti dei titoli I e III, l'ente si limita a dichiarare che "la vetustà è stata determinata, in larga misura, da un credito, pari ad euro 1.535.095,72 al 31/12/2012, vantato nei confronti della società partecipata Ecofor Service S.p.a.".

RITENUTO

- che le irregolarità segnalate, anche perché inerenti a una gestione conclusa, non possano trovare strumenti idonei alla loro effettiva rimozione, come, del resto, rappresentato dall'Ente, ma comportare esclusivamente modifiche nelle procedure contabili e nell'azione amministrativa anche sotto il profilo organizzativo, ovvero modifiche nella programmazione di gestioni future;

- che la Sezione, in merito al mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2012, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti ai titoli I e III, ritiene di **PRENDERE ATTO** dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia evitato, per il futuro, il ripetersi delle irregolarità riscontrate sull'esercizio 2012;

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti al risultato di amministrazione ed in particolare alla presenza consistente di residui attivi vetusti, risultano **NON IDONEI** in quanto, anche considerando le misure di adeguamento del fondo svalutazione crediti, l'indice di vetustà dei residui attivi relativi ai titoli I e III dell'entrata al 31 dicembre 2012, rimane particolarmente elevato e, comunque, l'ente non ha adottato apposite misure correttive finalizzate alla riduzione della percentuale di vetustà;

- che le evidenze appena espresse circa le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2012 attengono all'esercizio oggetto di esame e non considerano in modo analitico le risultanze del rendiconto 2013 e del bilancio 2014, che saranno oggetto di successiva valutazione.

DELIBERA

sulla base di quanto segnalato dall'ente e dei provvedimenti assunti circa il mancato accantonamento, nell'ambito del risultato di amministrazione 2012, del fondo svalutazione crediti, nella misura di almeno il 25 per cento dei residui riferiti ai titoli I e III, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2012, PRENDE ATTO dei provvedimenti adottati dall'ente, finalizzati ad evitare il ripetersi della irregolarità rilevata.

La valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, comporta la NON IDONEITA' degli stessi a rimuovere l'irregolarità riscontrata in merito alla vetustà dei residui. In relazione alla presenza consistente di residui attivi vetusti dei titoli I e III, la Sezione richiama l'ente a porre in essere interventi concreti e tempestivi per l'immediata riduzione dell'indice di vetustà dei residui stessi, ad oggi molto elevato, come accertato in sede di pronuncia specifica.


In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente ad indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi documenti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


Così deciso in Firenze, nell'adunanza dell'8 settembre 2014.

Il relatore
Marco Boncompagni



Depositata in segreteria l'8 settembre 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto
Claudio Felli



Il presidente
Gaetano D'Auria

